



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA

n. 592/99 r.g.n.r. – mod. 21

DECRETO DI SEQUESTRO

- artt. 253 e segg. c.p.p. -

I Pubblici Ministeri dott.ssa Roberta Carotenuto e dott.ssa Linda Gambassi, Sost. Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Paola,

visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti

1. **STORER Silvano**, nato a Mogliano Veneto (TV) il 20.10.1946,
- 2. **FAVRIN Antonio**, nato a Oderzo (TV) il 23.09.1938,
3. **DE JAEGHER Jean**, nato a Verviers (Belgio) il 21.05.1937,
4. **LOMONACO Carlo**, nato a Praia a Mare (CS) il 16.08.1946,
5. **RAUSSE Attilio**, nato a Valdagno il 09.10.1947,
6. **BOSETTI Lorenzo**, nato a Rivoli il 14.02.1939,
7. **BENINCASA Vincenzo**, nato a Gimigliano (CZ) il 11.04.1945,
8. **CRISTALLINO Salvatore**, nato a Sapri (SA) il 23.03.1948,
9. **COMEGNA Ivo**, nato a Napoli il 30.07.1951,
10. **FERRARI Giuseppe**, nato a Laces (BZ) il 02.11.1933,
11. **PRIORI Lamberto**, nato a Bologna il 31.05.1926,
12. **MARZOTTO Pietro**, nato a Valdagno in data 11.12.1937,
13. **FUGAZZOLA Ernesto Emilio**, nato a Milano il 06.10.1938,

IMPUTATI

dei seguenti reati:

- a) Artt. 113, 589 commi 1, 2 e 4 c.p.;
- a bis) Artt. 113, 589 commi 1, 2 e 4 c.p.;
- b) Artt. 113, 589 commi 1, 2 e 4 c.p.;
- c) Artt. 113, 589 commi 1, 2 e 4 c.p.;
- e) Artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 c.p.;
- g) Artt. 110 e 434 c.p.;
- h) Artt. 110 e 437 c.p.;

In Praia a Mare, fino al 19.5.2011.

Vista l'istanza del difensore delle parti civili costituite avv. Lucio Conte del 28.10.2011, con la quale

- si dà atto che in sede civile è stato disposto il sequestro giudiziario dello stabilimento industriale al fine di operare le necessarie verifiche (campionamenti e successive analisi) su quanto esistente all'interno dei locali aziendali,

Carotenuto
Alfieri

- si allega documentazione da cui si evince che i campionamenti sono stati effettuati e che non sussistono più i presupposti per il mantenimento del detto sequestro giudiziario,
- si rappresenta l'opportunità di un approfondimento tecnico-scientifico dei rilievi effettuati, allo scopo di individuare sedimenti delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente di lavoro e valutarne la tossicità,

rilevato che sussiste il potere del pubblico ministero di raccogliere elementi di prova utili a fini dibattimentali anche successivamente al decreto che dispone in giudizio, in quanto, da un lato, è consentito l'espletamento di attività di indagine successiva alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 419, comma 3, c.p.p., dall'altro, spetta alle parti processuali l'esercizio del diritto di prova in dibattimento;

rilevato che tale considerazione, con specifico riferimento al sequestro probatorio ex artt. 253 e segg. c.p.p., è fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che «*il Pubblico Ministero è legittimato, dopo la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei termini stabiliti dall'art. 407 cod. proc. pen., a compiere ulteriori indagini allo scopo di acquisire fonti di prova, come si evince dall'art. 419, terzo comma cod. proc. pen., che stabilisce che l'avviso della data dell'udienza preliminare contenga anche l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle <<indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio>>, e dall'407, terzo comma cod. proc. pen., che prevede, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, la sanzione dell'inutilizzabilità per i soli <<atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine>>. Ne consegue che non è precluso al pubblico ministero di disporre il sequestro ex art. 253 cod. proc. pen., se pur nel periodo precedente l'emissione del decreto che dispone il giudizio, stante il limite stabilito dall'art. 430 cod. proc. pen. per gli atti garantiti*» (Cass., pen., Sez. 4, Sentenza n. 25404 del 20/03/2003)

ritenuto, nel merito, di condividere le argomentazioni delle parti civili richiedenti, che devono intendersi qui richiamate,

ritenuto che occorra nel prosieguo acquisire al fascicolo del pubblico ministero e valutare le redigende relazioni dei consulenti tecnici nominati dal giudice civile che hanno effettuato i campionamenti all'interno dei locali aziendali, e ciò allo scopo di valutare la possibilità di disporre apposita consulenza tecnica del p.m. sulle medesime circostanze, con conseguente necessità di procedere *ex novo* a sopralluoghi, rilievi e campionamenti la cui genuinità può essere garantita solo dal vincolo reale sul bene,

ritenuto altresì che la necessità del sequestro probatorio dello stabilimento industriale Marlane-Marzotto emerga dalla concreta possibilità che il Tribunale collegiale, investito della fase dibattimentale del procedimento penale, anche su sollecitazione delle parti, disponga perizia sul punto (qualità delle sostanze coloranti utilizzate nello stabilimento, tossicità e nocività di tali sostanze, conseguenze sulla salute dei lavoratori), così che il vincolo viene anche a garantire il

Tommaso

Agli

pieno esercizio del diritto di prova nel dibattimento e il migliore e più completo accertamento della verità dei fatti,

ritenuto pertanto che lo stabilimento industriale Marlane-Marzotto sito in Praia a Mare costituisca cosa pertinente ai reati per cui si procede ai sensi degli artt.253 e segg. c.p.p. la cui acquisizione al procedimento risulta indispensabile per le ragioni sopra esposte,

visto l'art. 253 c.p.p.;

DISPONE


il sequestro lo stabilimento industriale Marlane-Marzotto sito in Praia a Mare, delegando per l'esecuzione Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Stazione CC di Praia a Mare (CS).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Paola, 4 novembre 2011.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (dott.ssa Roberta Carotenuto - Sost.)

Roberta Carotenuto



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (dott.ssa Linda Gambassi - Sost.)

Linda Gambassi

V
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. Bruno GIORDANO)